

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 41/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 maggio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i conti consuntivi dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), relativi agli esercizi finanziari dal 2006 al 2007, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maurizio Tocca e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2006 e 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai conti consuntivi per gli esercizi 2006 e 2007, corredati delle relazioni degli

organi amministrativi e di revisione dell'UNIRE, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Maurizio Tocca

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2010.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE INCRE-
MENTO RAZZE EQUINE (UNIRE) PER GLI ESERCIZI 2006 E 2007

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Il quadro normativo	»	14
2. Gli organi	»	20
3. La struttura e le risorse umane	»	22
4. L'attività istituzionale	»	27
5. I risultati contabili	»	33
6. Considerazioni conclusive	»	47

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo esercitato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259/1958, con le modalità di cui all'art. 12 della stessa legge, sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2006 e 2007 dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), nonché sui fatti più significativi sino alla data corrente.

La precedente relazione, relativa all'esercizio 2005, è pubblicata negli Atti parlamentari del Senato della Repubblica - doc. XV, n. 48, XVI Legislatura.

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) viene istituito con il R.D. n. 624 del 1932 come ente morale deputato allo svolgimento di un'azione di indirizzo e di promozione delle corse ippiche in Italia. La legge n. 70/1975 ha riconosciuto all'UNIRE natura giuridica di ente pubblico preposto alle attività sportive a fianco del Comitato olimpico nazionale italiano. Una prima revisione dello Statuto dell'ente è stata operata con il DPR 3 maggio 1989, che ha comportato l'ampliamento dell'attività volta all'incremento e miglioramento delle razze equine e il corrispondente riequilibrio della rappresentanza pubblica.

Con la legge n. 662/1996 (art. 3, commi 77-82) sono state dettate importanti norme relative al futuro assetto dell'ente che prevedevano: al comma 78 il riordino della materia dei giochi e delle scommesse riguardo agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali; al comma 77 la previsione che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse non fosse più appannaggio dell'UNIRE, ma fosse riservato ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, i quali avrebbero potuto provvedervi sia direttamente, sia rivolgendosi a terzi concessionari.

Con il DPR 8 aprile 1998, n. 169, di attuazione dell'art. 3, comma 78 della legge n. 662/1996, si è provveduto al riordino degli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori in tema di corse di cavalli e scommesse, con questo sancendo la fine del monopolio dell'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro.

Il riordino dell'ente è stato, tuttavia, disposto con il decreto legislativo n. 449/1999. Il provvedimento ha confermato l'UNIRE come ente pubblico non economico, strutturato in maniera tale da poter perseguire l'efficienza e l'economicità della gestione, necessarie per raggiungere la capacità operativa e la funzionalità indispensabili per rendere l'ente il reale punto di riferimento nel campo dell'ippica, mentre i quattro enti tecnici operanti nel settore sono stati incorporati nell'UNIRE. In particolare, l'UNIRE è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole (ora Ministero politiche agricole, alimentari e forestali - MPAAF) e dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile. Tra le funzioni assegnate all'ente vi è quella di promuovere il miglioramento delle razze equine da competizione e da sella, di organizzare corse di cavalli, di valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento e addestramento, di destinare una parte delle risorse a nuovi allevamenti o al miglioramento di quelli esistenti, nonché di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse.

In materia di scommesse ippiche sono intervenuti diversi provvedimenti.

L'art. 22 della legge n. 289/2002, con i commi 8-10, ha disposto il trasferimento delle concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, disponendo che sia il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, in sede di attribuzione dei proventi con proprio decreto, a ridefinire il rapporto tra il corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI.

Successivamente, con D.L. n. 45/2003, decaduto per mancata conversione, si è tentato di introdurre nell'ordinamento una serie di disposizioni riguardanti essenzialmente il finanziamento dell'UNIRE ed i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche. La grave crisi di liquidità finanziaria dell'ente ha spinto l'UNIRE a ricorrere ad anticipazioni bancarie a partire dal 2000, al fine soprattutto di far fronte ai propri compiti istituzionali.

In seguito, è stato emanato il D.L. n. 147/2003 (convertito, con modificazioni, in legge n. 200/2003) che all'articolo 8 dispone norme relative ai concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche, stabilendo che, ferme le attribuzioni di rispettiva competenza dei due Dicasteri dell'economia e dell'agricoltura, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del DPR n. 169/98, e fino alla data del loro nuovo affidamento, con procedure selettive da esperirsi ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti inerenti la gestione di tali concessioni. Inoltre, nello stesso D.L. n. 147/2003 al comma 11 dell'art. 8 si stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina, da inserire nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 173/98.

Lo stesso art. 8 della legge n. 200/2003 ha previsto, altresì, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato, da erogarsi a cura della Cassa depositi e prestiti (comma 2).

Il decreto-legge n. 22 del 2005 (articolo 1, comma 2), convertito in legge n. 71 del 2005, ha assegnato un contributo di 23,79 milioni di euro per il 2005 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600 mila euro da destinare, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni.

Alcune recenti disposizioni hanno interessato anche l'UNIRE.

In proposito, appare utile ricordare il D.L. n. 149/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 184/2008, che all'art. 1/bis, comma 7, prevede, a favore

dell'UNIRE, per l'anno 2008 un contributo pari a 25 milioni di euro, allo scopo di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali.

Altra norma meritevole di essere ricordata è l'art. 30/bis del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 che al comma 4 attribuisce all'UNIRE 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, introducendo una modifica ai commi 281 e 282 della legge n. 311/2004.

In attuazione dell'art. 4 sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 209/2008, con decreto MPAAF, di concerto con il MEF, è stato modificato l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'UNIRE riducendo da 7 a 5 i membri del C.d.A..

1.2. I compiti affidati dallo Stato all'UNIRE, come definiti con il decreto legislativo n. 449/1999, si possono elencare come di seguito:

- promuovere l'incremento ed il miglioramento delle razze equine da competizione e da sella;
- favorire con opportuni stanziamenti il sorgere di nuovi allevamenti ed il miglioramento di quelli già esistenti;
- provvedere alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
- concorrere alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
- provvedere alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento sulla base dei parametri predeterminati;
- contribuire al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;
- definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predisponendo il calendario delle manifestazioni ippiche e determinando gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;
- quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurare la diffusione su due canali nazionali delle riprese televisive delle corse;
- promuovere iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
- promuovere e mantenere rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione Italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collaborare alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale;